REGOLAMENTO (CEE) N. 1048/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1992

relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 1101 00 00

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 [2],

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/92 [4], dispone che, ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli d'esportazione, comportanti fissazione anticipata della restituzione, vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli d'esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che le domande di titoli presentate in data 24 aprile 1992 vertono su 230 000 t e che il quantitativo massimo da impegnare è di 100 000 t; che occorre fissare la percentuale di riduzione corrispondente per le domande di titoli d'esportazione presentate in data 24 aprile 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, per la farina di frumento di cui al codice NC 1101 00 00 presentate in data 24 aprile 1992, e trasmesse alla Commissione prima del 25 aprile 1992, sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,45. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 25 aprile 1992 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.
[3] GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.
[4] GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 15.